



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Vigilanza
Servizio Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 34 del 16/03/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 17/03/2022 al n. 238

OGGETTO: FOTOCOPIATRICI DETENUTE DAL COMUNE A NOLEGGIO IN USO PRESSO L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - CONTRATTO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE E COSTO COPIE: PROROGA - CIG: ZB735935E0

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 3/2021 Prot. n. 15028 del 16.07.2021, è stato confermato l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Vigilanza al Ten. Enio DI BENEDICTIS;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 9.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi dell'art.170 del D. Lgs. n.267/2000, relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 5.05.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-3023 ed i relativi allegati;
- Deliberazione di Giunta nr 41 del 12.05.2021: approvazione Piano Esecutivo di Gestione – 2021-2023: parte finanziaria;
- con deliberazione di Giunta n. 90 del 15.09.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 (art.169 del D.Lgs. n.267/2000) e il Piano delle Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei Servizi, aggiornato con successive deliberazioni);

Dato atto che:

- che è scaduto il contratto biennale di noleggio, assistenza e manutenzione fotocopiatrice SHARP M3050 in uso presso l'ufficio Polizia Municipale, con la ditta Selcopy srl – via Pepe 2, 64100 Teramo – P.I. 00770420677, alla quale si provvedeva ad affidare tale servizio giusta determinazione n. 822/2020;
- che, in ottemperanza al principio di rotazione, questo Ente deve intraprendere una indagine di mercato per valutare ulteriori soluzioni tecniche e economiche da parte di operatori economici, al fine di “razionalizzare ed ottimizzare le spese per le dotazioni strumentali (stampanti e Personal Computer)”, come da disposizioni della delibera di Giunta Comunale n.94 del 17/07/2015;
- che le soluzioni tecniche e operative prescelte dovrebbero essere coerenti con il Piano Triennale di ICT 2022-2024 che risulta però ancora in corso di predisposizione da parte dell'Ufficio per la digitalizzazione del Comune;

-che il progetto tecnico deve essere conforme alla normativa in materia di Privacy;

Considerato:

-che dalle numerose attività legate all'emergenza pandemica non hanno permesso una gestione tempestiva dell'affidamento a nuovo operatore entro i termini di scadenza contrattuali;

-che l'Ente, nelle more del nuovo affidamento, non può permettersi di prescindere da detto servizio, vista la sua natura indispensabile per l'esercizio dell'attività istituzionale dei suddetti uffici;

-che all'occorrenza, per qualsiasi problema di natura tecnica, gli uffici, per garantire la piena funzionalità dei servizi, hanno necessità di ricorrere all'ausilio di personale specializzato pronto anche a ripristinare con tempestività eventuali malfunzionamenti / rotture delle macchine utilizzate;

- che il servizio reso dalla **Selcocopy srl**, fino ad oggi è risultato positivo e soddisfacente, tanto per l'efficienza delle macchine, quanto per la puntualità dei servizi logistici e di assistenza correlati al noleggio;

Rilevato per tali ragioni che :

- risulta indispensabile garantire la continuità del servizio ;

- non sono configurabili responsabilità in capo alla stazione appaltante né ritardi nell'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore del servizio, per le motivazioni sopra espresse;

Richiamato l'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente dispone: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Precisato che:

- la giurisprudenza ha elaborato la figura della proroga "tecnica" come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio e sempre che l'esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell'affidamento non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante (ex multis Cons. Stato, sez. V, 11.05.2009, n. 2882);

- il ricorso alla proroga trova giustificazione nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, discendendo da un bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza;

- l'orientamento dell'ANAC sul tema è costantemente espresso, tra gli altri, nella Delibera n. 1200 del 23.11.2016 ove la proroga tecnica è stata ricondotta ad una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie, in considerazione della necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa e per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, quando vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente;

Visto che ai fini di quanto sopra l'Ufficio, con nota email del 08/03/2022 ha proposto alla **Selcocopy srl** una proroga tecnica fino al 30 aprile 2022, agli stessi patti, condizioni ed obblighi di cui al precedente contratto biennale;

Visto che la Ditta **Selcocopy srl** con mail del 08.03.2022 ha reso ufficiale a questo Ente il proprio assenso;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che necessita accordare alla cennata ditta, la proroga tecnica del servizio in argomento fino al 30.04.2022 ;

Dato atto che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

-dal 1° gennaio 2016 l'Autorità provvede a rilasciare il Codice Identificativo Gara - CIG - a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture sotto l'importo indicato;

-la [Legge di Bilancio 2019](#), tra le varie modifiche operate nel settore Appalti Pubblici, ha introdotto alcune novità per il MEPA e il mondo degli acquisti in rete della PA. Infatti, con il comma 130 dell'articolo 1 [[legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019)] è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro [Il comma 130 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 dispone, in effetti, che:

“all'articolo 1, comma 450, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”- Si tratta, naturalmente degli acquisti di beni e servizi (con esclusione, quindi, dei lavori e dei servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura che non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A.);

Rilevata la regolarità contributiva tramite Durc - protocollo INPS 29821891 , scadenza 14/06/2022- come da visura effettuata dall'Ufficio ed il cui referto è depositato agli atti;

Acquisita:

- la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 dalla quale risulta che la ditta de quo non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016);

- la dichiarazione di accettazione del Patto di integrità e di *“rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento”*;

Esplicitate nella prima parte del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 192 del Tuel, la finalità pubblica dell'acquisto, l'oggetto e la modalità di scelta del contraente e la forma del contratto (che è quella dello scambio di lettere mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio);

Dato, altresì, atto:

- che in virtù della Legge n. 136 del 13.08.2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari il presente procedimento è stato registrato presso l'A.V.C.P. ed è contraddistinto dal CIG: **ZB735935E0**;

- che allo scopo di consentire la piena tracciabilità delle operazioni l'affidatario, nelle dichiarazioni rese come sopra, ha, inoltre:

a) indicato il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, con impegno ad indicare sugli strumenti di pagamento il Codice Identificativo Gara;

b) si è impegnato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Mosciano adottato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi: a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione-Aggiornamento 2021/2023” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021; b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

Verificato che sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

Accertato che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

IL FUNZIONARIO

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

la premessa quale motivazione del presente atto e che si richiama integralmente;

- 1) in vista dell'espletamento di una indagine di mercato per il nuovo affidamento del servizio, accordare, anche per i motivi esposti in premessa, alla **Selcocomp srl – via Pepe 2, 64100 Teramo – P.I. 00770420677**, che ha accettato - una proroga tecnica di mesi 03 (tre) - fino al 30 aprile 2022- del servizio di noleggio assistenza e manutenzione fotocopiatrici in uso all' ufficio P.M., affidato a suo tempo alla stessa con determinazione n.822/2020;
- 2) quantificare il costo di detta proroga tecnica per mesi tre (canone noleggio €105,00 + IVA 22% ed € 145,00 costo copie + IVA 22%) in **€ 305,00** (€ 250,00 imponibile + € 55,00 IVA);
- 3) di imputare la spesa di cui sopra al capitolo **2445** del bilancio corrente esercizio;
- 4) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amm.vo - contabile di cui all'art. 147/bis, comma 1, del Tuel, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013 e che pertanto necessita l'inserimento nell'apposita sezione della stessa.

Mosciano S.A., li 16/03/2022

**Il Responsabile del Settore
Enio Di Benedictis**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 17/03/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 17/03/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**